

COPIA

Deliberazione n. **24**
In data **27-09-2017**

Prot. _____

COMUNE DI MONFUMO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE: INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FERRARI LUCIANO	P	MENEGON GUERRINO	P
RECH SONIA	P	PANDOLFO FEDERICO	P
METTI ALVISE	P	DE PAOLI RODOLFO	P
FORNER ROBERTO	P	SIGNOR GIORGIO	P
DALLAN VALENTINA	P	SALOGNI SANTE	A
ZULIAN MARTA	P		

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Signor BRUNO MANUEL in qualità di SEGRETARIO COMUNALE Il Sig. FERRARI LUCIANO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri,

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to BRUNO MANUEL

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to BRUNO MANUEL

Espone l'argomento il Sindaco, che illustra l'obbligo del presente adempimento imposto dalla Legge Madia e gli effetti su Asco Holding, che non presenta i requisiti minimi di legge. L'orientamento generale dei Sindaci soci è quello della fusione, ma non è unanime. Il Nostro Comune, socio con una quota minima inferiore a 1%, chiede al Consiglio di votare per la fusione, preferibilmente con Asco TLC o con altra società del gruppo, demandando al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding di predisporre dei progetti di fusione da sottoporre al Consiglio Comunale, non avendo oggi strumenti adatti per valutare la convenienza o meno dell'operazione.

Interviene De Paoli, favorevole alla fusione, ma sostenendo che sarebbe meglio la fusione con Asco Piave poiché è già quotata in Borsa e i rischi di contenziosi legali sono minori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo") è stato emanato il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

TENUTO ALTRESI' CONTO che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelcuoco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tale senso non è stata oggetto di ricognizione la società Contarina SpA, che è una società in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base a legge regionale) che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società di Asco Holding e ATS, come indicate nella tabella sotto riportata, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

VISTE la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2015 con la quale veniva approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la delibera n. 15 del 26 maggio 2016 con la quale si approvava la Reazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dove venivano confermate tutte le partecipazioni del Comune di Monfumo, ed inoltre si approvava un indirizzo per la fusione tra le società Altro Trevigiano Servizi, Schievenin Alto Trevisiano e Servizi Integrati Acqua;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

PRESO ATTO CHE la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato, con la citata deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria" di cui all'art. 24 del T.U.S.P. approvando le schede che costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

EVIDENZIATO:

- che alla data del 23.09.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il Comune di Monfumo deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

- 1) Alto Trevigiano Servizi srl con la quota del 0,99%;
- 2) Schievenin Alto Trevigiano srl con la quota del 0,97%;
- 3) ASCO Holding S.p.a. con la quota del 0,05%;
- 4) G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. con una quota del 0,84%;

- che con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 03.05.2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile approvando altresì, nel contempo, le modifiche allo statuto sociale della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" in particolare con l'incremento di capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio. In esito a tale fusione per incorporazione la quota di partecipazione del Comune di Monfumo in A.T.S. srl risulta pari all'1,0677%. L'efficacia della fusione decorre dal 1° gennaio 2017 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali secondo quanto concesso dagli articoli 2504 bis e 2501 ter del Codice Civile, nonché dall'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986. In data 29.07.2016 con atto di fusione per incorporazione redatto dal dott. Nicolò Giopato Notaio in Casier, repertorio n.

769 e raccolta n. 637, iscritto presso la Camera di Commercio di Treviso in data 04.08.2017 la società Schievenin Alto Trevigiano srl è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi srl;

- che pertanto, ad oggi, il Comune di Monfumo detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Alto Trevigiano Servizi srl con la quota del 1,0677%;
- ASCO Holding S.p.a. con la quota dello 0,05%;
- G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. con una quota dello 0,84%;

PRECISATO che nel Piano di razionalizzazione 2015 sopra citato si erano richiamati alla voce "Altre partecipazioni e associazionismo": Il consorzio di Bacino Priula, il Consorzio per il recupero "La Fornace di Asolo", la Fondazione "La Fornace di Asolo", l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale e che l'adesione a tali organismi non è oggetto dell'attività di razionalizzazione di cui alla normativa sopra citata per le motivazioni su espresse;

RITENUTO pertanto di procedere alla ricognizione richiesta dall'articolo 24 del D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 effettuando una nuova valutazione circa le partecipazioni detenute dal Comune di Monfumo rispetto al Piano operativo di razionalizzazione di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 15 del 30.04.2015 e successiva Relazione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 26.05.2016, secondo i criteri dettati dal nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" oltre che secondo lo schema di cui alla deliberazione 21/07/2017 n. 19/SEZAUT/2017INPR della Corte dei Conti – Sezione Autonomie;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRECISATO in merito ad Asco Holding spa che:

- la società è stata costituita principalmente allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di distribuzione del gas metano. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.S.P., come già era stato e dichiarato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del T.U.S.P. annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a). La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti). Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.). L'amministrazione comunale è tenuta pertanto a prevedere operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, nell'arco temporale di un anno previsto dal T.U.S.P.;

- l'Amministrazione comunale intende manifestare l'indirizzo di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti ed i principi previsti dal T.U.S.P. e pertanto ha dato mandato di completare la scheda 05.04 “Azioni di fusioni” del modello standard dell'atto di ricognizione” (Allegato A);
- Asco Holding detiene partecipazione in quattro società: Ascopiave SpA (quotata), Asco TLC SpA, Seven Center Srl (in liquidazione) e Rijeka Una Invest srl (in liquidazione) e due di minoranza: BIM Piave nuove energie e Veneto Banca (in liquidazione coatta amministrativa);
- Ascopiave SpA è una società quotata che svolge direttamente e tramite società controllate molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura di gas naturale e della fornitura di energia elettrica. L'attività di distribuzione del gas è stata la ragione storicamente fondante dell'attuale Gruppo Ascopiave. Oggi tale attività, è svolta da Asco Holding S.p.a. attraverso la società ASCOPIAVE S.p.a. che a sua volta controlla AP Reti Gas concessionaria del servizio di realizzazione, manutenzione e distribuzione del gas nei Comuni soci di Asco Holding. Tale attività di distribuzione del gas naturale è considerata attività di servizio pubblico ai sensi dell'art. 14 D. Lgs 164/2000 e per il Comune ritenuta ad oggi necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Si precisa che la rete del gas presente nel territorio comunale è stata realizzata dal gruppo ASCOPIAVE Spa e il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (Art. 14 DLvo 164/2000);
- Asco Tlc SpA svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazione aperte al pubblico. Ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la Provincia di Treviso, con estensioni nelle Province di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza. La maggior parte di rete di fibra ottica presente nel territorio del Comune è stata realizzata e installata da Asco Tlc;

CONSIDERATO che Asco Holding ha quale oggetto principale, anche se attualmente non preponderante, “la costruzione e l'esercizio del gas metano” e ciò “direttamente o attraverso società enti di partecipazione” (art. 4 Statuto della Società);

DATO ATTO che la normativa in materia di distribuzione del gas naturale prevede l'affidamento attraverso gara e che attualmente ci troviamo cosiddetto nel periodo transitorio; fino a che non verrà conclusa la gara di gestione delle reti si ritiene ancora di interesse strettamente necessario la detenzione delle quote di partecipazione;

DATO ATTO, inoltre, che le attività sopra descritte costituiscono un servizio di interesse generale in quanto non sarebbero state svolte dal mercato senza l'intervento di detta società a partecipazione pubblica come previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a;

CONSIDERATO che Asco Holding spa è una società priva di dipendenti ed ai sensi art. 20 del T.U.S.P. dovrebbe essere alienata oppure oggetto di una delle misure di cui all'art. 20 comma 1 e 2 (Piano di razionalizzazione);

RITENUTO strategico per questo Comune mantenere la quota di partecipazione in Asco Holding spa anche dal punto di vista finanziario avendo la società negli ultimi 5 anni sempre distribuito utili ai Comuni soci, e che per tale motivo, tra le possibilità di intervento previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 questa amministrazione ritiene di procedere con un'operazione di fusione;

CONSIDERATO che si intende procedere come descritto nell'allegato A), alle seguenti misure di razionalizzazione:

- al fine di ottemperare alla raccomandazione della Corte dei Conti di proceduralizzare ogni decisione in materia, di proporre al Consiglio di Amministrazione della società Asco Holding Spa di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda, per superare le criticità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, la fusione con una delle società direttamente controllate, preferibilmente Asco TLC Spa (sia per ridurre le spese di gestione che per adempiere a quanto richiesto dall'art. 20 lett b) del T.U.S.P.) ma non necessariamente, valutando dunque anche l'avvio di un processo di quotazione, entro i termini di legge, attraverso la fusione con la società ASCOPIAVE Spa già quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana, che permetterebbe la legittima detenzione delle quote indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all'art. 4 dello stesso T.U.S.P. Il tutto secondo le valutazioni che il Consiglio di amministrazioni di Asco Holding riterrà opportune sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela del valore delle azioni e che dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding Spa;

Le motivazioni, in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, per cui si valuta la preferenza di una fusione con Asco Tlc sono le seguenti: Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti), consente il mantenimento di un controllo a maggioranza pubblica (pur frammentato) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

VISTO il parere pro veritate dello Studio Legale Macchi e Cellere Gangemi redatto per conto di Asco Holding spa, inviato dalla stessa per conoscenza ai Comuni soci ed acquisito al protocollo comunale al numero 3838 del 11.08.2017;

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 della legge 241/1990 ricevuto in data 19.9.2017 prot. n. 4511 dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i Comuni soci della società) ed integrato in data 22.9.2017;

RILEVATO che l'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa ma anzi si evidenzia al contrario che la stessa Plavisgas nell'atto di intervento dichiara che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente ("Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo è rendere evidente e indubitabile tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati: pag. 5 atto di intervento);

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del T.U.S.P. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del T.U.S.P. annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del T.U.S.P..Il Comune, come da progetti di fusioni già conclusi sopra indicati è ora proprietario del 1,0677% del capitale sociale;
- considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine l’Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito al GAL dell’Alta Marca Trevigiana srl che:

- il suo oggetto sociale è: attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo. Il Comune partecipa al GAL con lo 0,84%. La società consortile a responsabilità limitata è stata costituita in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 13/2013. L’art, 4, comma 6 del T.U.S.P., fa salva la costituzione di tali società;
- considerato che i dati di bilancio della società rilevano che la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi sempre in utile, è intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine l’Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione” (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014;

VISTA la Legge n. 244 del 24.12.2007;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO l’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in relazione al quale il Revisore dei conti esprime il proprio parere in merito alle “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITA la nota del Revisore dei Conti, agli atti, secondo il quale “non ravvisando dalla proposta di delibera inviata alcun elemento che comporti effetti dall’atto di ricognizione in ordine ad una modifica delle previsioni di bilancio dell’ente e dei suoi equilibri, si ritiene che il parere da parte dell’organo di revisione non sia dovuto in quanto non previsto espressamente dalla legge”;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8

contrari n. 2 (De Paoli Rodolfo, Signor Giorgio)

astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di DARE ATTO CHE alla data odierna il Comune di Monfumo detiene le seguenti partecipazioni societarie, a seguito dei processi di razionalizzazione in premessa indicati ed in particolare a seguito del progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l. :
 - Alto Trevigiano Servizi srl con la quota del 1,0677%;
 - ASCO Holding S.p.a. con la quota dello 0,05%;
 - G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. con una quota dello 0,84%;
- 3) Di APPROVARE il piano di revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 100 del 16.06.2017, accertandole nel contenuto di cui all’allegato A), schema di cui alla deliberazione 21/07/2017 n. 19/SEZAUT/2017INPR della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento confermando la partecipazione nelle società sopra elencate:
 - Alto Trevigiano Servizi srl con la quota del 1,0677%;
 - ASCO Holding S.p.a. con la quota dello 0,050%;
 - G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. con una quota dello 0,84%;
- 4) Di CONFERMARE la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l ed in Gal dell’Alta Marca Trevigiana srl;
- 5) DI CONFERMARE la partecipazione in Asco Holding spa in quanto strategica anche dal punto di vista finanziario per il Bilancio dell’Ente, di proporre al Consiglio di Amministrazione della società Asco Holding Spa di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda, per superare le criticità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, la fusione con una delle società direttamente controllate, preferibilmente Asco TLC Spa (sia per ridurre le spese di gestione che per adempiere a quanto richiesto dall’art. 20 lett b) del T.U.S.P.) ma non necessariamente, valutando dunque anche l’avvio di un processo di quotazione, entro i termini di legge, attraverso la fusione con la società ASCOPIAVE Spa già quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana, che permetterebbe la legittima detenzione delle quote indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all’art. 4 dello stesso T.U.S.P. Il tutto secondo le valutazioni che il

Consiglio di amministrazioni di Asco Holding riterrà opportune sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela del valore delle azioni e che dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding Spa;

- 6) Di DARE ATTO pertanto che non vi sono partecipazioni societarie del Comune di Monfumo da alienare;
- 7) Di PRECISARE CHE il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- 8) Di DARE ATTO CHE la ricognizione approvata costituisce adempimento sia a quanto previsto al comma 612 della Legge n. 190 del 23.12.2014 sia a quanto previsto dai commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24.12.2007 in materia di ricognizione delle partecipazioni, come previsto dal secondo comma dell'articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016;
- 9) Di INOLTARE copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- 10) Di COMUNICARE l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2015;
- 11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle Società partecipate;
- 12) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito Internet comunale nella apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente" anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere dettata dalle scadenze imposte dal legislatore, la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese peralzata di mano:

favorevoli n. 8

astenuti n. 2 (De Paoli Rodolfo, Signor Giorgio)

contrari n. 0

viene dichiarata immediatamente eseguibile con richiamo all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL

N. 594 Reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione
(art 124 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000)

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 12-10-2017 all'Albo Pretorio on line di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorno consecutivi.

Monfumo, li 12-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune dal 12-10-2017 al 27-10-2017, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Monfumo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Monfumo, li 12-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
